

**REGOLAMENTO (CE) N. 445/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 10 marzo 2004**

**che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, come modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce normative comunitarie in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale <sup>(5)</sup>, ha profondamente modificato la direttiva 92/118/CEE, soprattutto al fine di restringerne il campo di applicazione in modo da renderla applicabile unicamente ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

- (4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 92/118/CEE.
- (5) Pertanto la direttiva 92/118/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio**

1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:
- «Involucri di origine animale destinati al consumo umano.»
2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:
- «Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano.»
3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:
- «Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano.»

*Articolo 2*

**Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---